

ERRATA CORRIGE



• Gli articoli modificati dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, sono stati inseriti nell'addenda. Si rinvia, in particolare, alla lettura degli articoli: 61, 260, 572, 609 ter, 609 decies, 612, 612 bis, 625, 628, 640 ter, 648, 682.

Art. 540 Rapporto di parentela

Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela [3074] è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione naturale [250, 251 c.c.] è equiparata alla filiazione legittima [231-235 c.c.] ⁽¹⁾.

Il rapporto di filiazione naturale è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile [251, 269, 278 c.c.], anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone [308 c.p.p.] ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Comma modificato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.

FIRMA
NELDIRITTO EDITORE SRL
Via D. Picca 68/70 - 70066 Molfetta (BA)
Tel. 080.534.92.19
P. IVA 09596541004
info@neldiritto.it

“Valido a tutti gli effetti di legge”